



## Convenzione per la Scuola di specializzazione per la formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria

L'UNIVERSITÀ DI PISA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

- VISTA la legge 341/90 ed in particolare l'art. 4 comma 2, che prevede che le Università provvedano alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso una specifica scuola di specializzazione,
- VISTO il D.P.R. 470 del 31.7.96 "Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria,
- VISTO il D.M. 26.5.98 recante criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria",
- VISTA la Convenzione stipulata in data 11.6.2001, tra le Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena per il funzionamento della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola secondaria (SSIS),
- RILEVATO che il Comitato Regionale di Coordinamento, nelle sedute del 13.6.2005 ha nominato un gruppo di lavoro per rinnovare la convenzione ed il regolamento e fornire indicazioni sulle attività svolte dalla Scuola,
- VISTA la proroga della Convenzione e degli Organi della Scuola, deliberata dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 26.10.2005,
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 18.9.2006, sulla bozza della nuova convenzione,
- VISTE le delibere adottate dai competenti Organi Accademici delle Università consorziate,

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 (*Sede amministrativa della Scuola e funzioni*)

La sede amministrativa della Scuola è stabilita, per il biennio 2007-2008, presso l'Università di Pisa che ne cura gli adempimenti amministrativi e di funzionamento generale. In particolare, su indicazione degli organi della Scuola ed in applicazione dei propri regolamenti:

- a) organizza, pubblicizza e gestisce: i concorsi di ammissione degli studenti, la selezione degli insegnanti scolastici da utilizzare, in posizione di semiesonero;
- b) provvede: all'immatricolazione, all'iscrizione, alla gestione delle carriere, al rilascio delle certificazioni (garantendo altresì agli altri atenei procedure e metodologie per rilasciare in loco le certificazioni per gli studenti che seguono le attività didattiche in quelle sedi), a corrispondere gli emolumenti della docenza e i rimborsi per spese di mobilità del personale della Scuola;
- c) organizza gli esami per l'attribuzione del titolo finale e rilascia i diplomi di specializzazione e le successive certificazioni.

I relativi oneri, in termini di strutture logistiche, arredi, attrezzature e personale tecnico amministrativo, sono posti a carico della Scuola stessa ed evidenziati nel piano dei conti di cui all'art. 9.

#### Articolo 2 (*Oneri per le università consorziate*)

5  
4

1

Le università consorziate, sostenendone l'onere sui propri bilanci, mettono a disposizione della Scuola il personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, le strutture logistiche, le attrezzature ed i materiali di consumo necessari alle attività didattiche previste presso ciascuna di esse.

Le università fanno fronte all'onere di cui al primo capoverso utilizzando sia le risorse previste all'art. 10, sia eventuali ulteriori assegnazioni di risorse che dovessero essere, in corso d'anno, deliberate dal Consiglio della Scuola.

#### Articolo 3 (*Attività didattiche per ciascun indirizzo*)

Per ogni Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare la Scuola prevede ordinariamente attività didattiche in ogni sede in cui gli immatricolati superino venti unità. Negli altri casi il Consiglio della Scuola decide di volta in volta, tenendo conto delle risorse umane e logistiche di ciascuna sede e delle provenienze degli immatricolati.

Qualora il Consiglio della Scuola preveda attività didattica a distanza le Università didattiche consorziate provvederanno a fornire le risorse tecnologiche necessarie.

#### Articolo 4 (*Docenza*)

Le attività di docenza sono affidate a professori e ricercatori in servizio presso gli Atenei consorziati e di altre Università italiane, nonché ad esperti di adeguata levatura scientifica o professionale, in qualità di professori a contratto.

Le attività didattiche prestate da docenti delle Università consorziate, previa autorizzazione delle rispettive Facoltà e nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo di appartenenza, se a titolo gratuito sono considerate utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei docenti stessi. Le docenze eccedenti i compiti didattici istituzionali fissati dalla normativa vigente possono essere retribuite.

Gli emolumenti da versare ai docenti per ogni ora di lezione e di esercitazione sono stabiliti, in sede di Bilancio preventivo, dal Consiglio della Scuola, previo parere favorevole dei Consigli di Amministrazione delle università consorziate, purché nel rispetto dell'art.10 della presente convenzione.

#### Articolo 5 (*Gestione amministrativa*)

La Scuola è un centro autonomo di spesa, ai sensi del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola, fornito di Segreteria Amministrativa.

I relativi oneri, in termini di strutture logistiche, arredi, attrezzature e personale tecnico amministrativo, sono posti a carico della Scuola stessa ed evidenziati nel piano dei conti di cui all'art. 9.

#### Articolo 6 (*Risorse della Scuola*)

Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite dai contributi versati dagli iscritti, dai contributi eventualmente versati dalle università consorziate e dal MUR e da eventuali risorse acquisite tramite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché da redditi di lasciti o donazioni.

#### Articolo 7 (*Importo dei contributi*)

Il Consiglio della Scuola propone annualmente l'ammontare della contribuzione che deve comunque essere ricompresa fra il minimo e il massimo dei contributi richiesti agli studenti delle università consorziate. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sede amministrativa, sentite le altre Università consorziate.

Le eventuali attività didattiche aggiuntive, da svolgere al fine di colmare debiti formativi, non comportano ulteriori oneri contributivi e possono essere svolte presso una qualsiasi delle università consorziate

#### Articolo 8 (*Compensi*)

Al Direttore della Scuola ed ai Coordinatori di sede può essere corrisposto un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio della Scuola, sentite le Università consorziate.

Il Consiglio della Scuola potrà altresì riconoscere un compenso ai membri delle commissioni del concorso di ammissione.

Il Direttore della Scuola e i Coordinatori di Sede hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta per gli incarichi fuori sede previsti dalle funzioni del Regolamento.

#### Articolo 9 (*Piano dei conti*)

Il piano dei conti della Scuola prevede, in entrata, le voci distinte corrispondenti ai gettiti di cui all'articolo 6 e, in uscita, le voci corrispondenti a ciascuna delle attività elencate nell'articolo 1, sia per spesa diretta che per rimborso di oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'Università di Pisa o da sue strutture per conto della Scuola. Gli oneri comprendono anche i costi strumentali e di personale. Tali rimborsi sono accuratamente dettagliati e giustificati in apposita relazione illustrativa allegata ai bilanci. Il Consiglio della Scuola può altresì proporre motivatamente l'iscrizione in apposita voce del bilancio di somme accantonate per i successivi esercizi.

#### Articolo 10 (*Approvazione dei bilanci e ripartizione delle risorse*)

I bilanci annuali della Scuola, preventivo e consuntivo, predisposti dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, sono approvati dal Consiglio della Scuola, previo parere conforme dei Consigli di Amministrazione delle Università consorziate.

L'Università sede amministrativa ha l'obbligo di trasmettere i bilanci annuali della scuola alle altre Università, che hanno diritto di accesso, su richiesta, a tutti gli atti di gestione.

A seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo la Scuola trasferisce annualmente alle sedi consorziate il 12% delle entrate previste in Bilancio, secondo la seguente ripartizione: 45% per l'Università di Firenze, 35% per l'Università di Pisa e 20% per le Università degli Studi di Siena e Stranieri di Siena.

Il bilancio consuntivo prevede ordinariamente un avanzo finanziario destinato a rimborsare, in tutto o in parte, le spese sostenute dalle università consorziate per le attività didattiche della Scuola diverse da quelle di cui all'art.1. Tale avanzo è versato dalla Scuola alle università consorziate in misura pari al 45% per l'Università di Firenze, al 35% per l'Università di Pisa, al 20% per le Università degli Studi di Siena e Stranieri di Siena.

In casi eccezionali può essere previsto, previa autorizzazione dei Consigli di Amministrazione delle Università consorziate, un disavanzo che sarà colmato nelle stesse percentuali di quelle predette per la ripartizione dell'avanzo.


#### Articolo 11 (*Destinazione risorse*)

Le risorse che, in seguito all'applicazione dell'articolo precedente, si rendano eventualmente disponibili alle università consorziate sono da ciascuna destinate a spese di investimento e di funzionamento per il miglioramento delle attività didattiche della Scuola nella sede rispettiva.

Ciascuna università trasmette annualmente al Consiglio della Scuola una relazione sulle risorse destinate alle attività didattiche della Scuola nell'anno precedente, esponendo in dettaglio anche i corrispondenti oneri finanziari sostenuti.

#### Articolo 12 (*Silenzio assenso*)

I pareri di cui agli articoli 4, ultimo capoverso, e 7, comma 1, si intendono acquisiti favorevolmente, decorsi 30 giorni dal pervenimento della relativa richiesta alle università consorziate.





Articolo 13 (*Durata e modifica della convenzione*)

La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Eventuali modifiche sono proposte da ciascuna delle sedi convenzionate al Consiglio della Scuola e seguiranno le stesse modalità di approvazione della convenzione.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

IL RETTORE  
(Prof. Augusto Marinelli)

UNIVERSITA' DI PISA

IL RETTORE  
(Prof. Marco Pasquali)

UNIVERSITA' DI SIENA

IL RETTORE  
(Prof. Silvano Focardi)

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

IL RETTORE  
(Prof. Massimo Vedovelli)

Pisa, 9 LUG. 2007

L